

REGOLAMENTO GENERALE

E.BI.NA.I.L. ENTE BILATERALE

NAZIONALE INTERSETTORIALE LAVORO



A N E A S

Associazione Nazionale Esperti ed Addetti
della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro



E.BI.NA.I.L.

Viale delle Milizie n° 38 – 00192 Roma (Rm)

C.F. 96437140583 – Tel : 0699344590

Mail: info@ebinail.it – Pec: ebinail@pec.it

Sito : www.ebinail.it

INDICE

Premessa

CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE, SEDI ED ATTIVITA'

Articolo 1 – Campo di Applicazione.....	pag. 4
Articolo 2 – Sedi.....	pag. 4
Articolo 3 – Attività di E.BI.NA.I.L.....	pag. 4
Articolo 4 – Beneficiari.....	pag. 4

CAPO II - FINANZIAMENTO, DESTINAZIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO

Articolo 5 – Finanziamento bilateralità.....	pag. 6
Articolo 6 – Destinazione delle risorse dell'Ente Bilaterale.....	pag. 6
Articolo 7 – Assistenza sanitaria integrativa.....	pag. 10
Articolo 8 – Acquisizione di beni e servizi.....	pag. 10
Articolo 9 – Esercizio sociale.....	pag. 11

CAPO III - ORGANI DELL'ENTE BILATERALE

Articolo 10 – Ufficio di Presidenza.....	pag. 12
Articolo 11 – Articolazioni Territoriali di E.BI.NA.I.L.	pag. 12
Articolo 12 – Commissione di Certificazione.....	pag. 12
Articolo 13 – Osservatorio permanente sul Lavoro.....	pag. 13

CAPO IV - ESONERI E TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 14 – Clausola di salvaguardia e pubblicità.....	pag. 14
Articolo 15 – Tutela dei dati personali e sensibili.....	pag. 15

Premessa

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Ente Bilaterale Nazionale Intersectoriale Lavoro (in sigla E.BI.NA.I.L.) liberamente costituito in forma paritetica tra le associazioni sindacali ATECA, ANEAS, ASSO.PRO. e FIADEL. In particolare, definisce le modalità di funzionamento dell'Ente nei confronti delle aziende iscritte a tali Federazioni aderenti ad ATECA e versanti all'ente bilaterale affinché le Federazioni datoriali e le rispettive imprese si conformino a quanto previsto nello svolgimento delle attività per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto, nonché le linee di indirizzo per la sua organizzazione interna. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, le disposizioni dei CCNL sottoscritti dalle associazioni sindacali ATECA, ANEAS, ASSO.PRO. e FIADEL, del Regolamento Generale e delle regolamentazioni interne dei soci fondatori ATECA, ANEAS, ASSO.PRO. e FIADEL.

CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE, SEDI E ATTIVITA'

Articolo 1 – Campo di Applicazione

Il presente Regolamento dell'Ente Bilaterale Nazionale Intersectoriale Lavoro (in seguito "E.BI.NA.I.L." o "Ente Bilaterale" o "Ente") si applica rispettivamente per le attività e le competenze dei soci datoriali ATECA, ANEAS, ASSO.PRO e del socio sindacale FIADEL S.P.

Il regolamento, in conformità allo Statuto e ai CCNL sottoscritti tra le OO.SS., può essere modificato soltanto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Sede nazionale e articolazioni territoriali

La sede nazionale e le sedi territoriali delle Federazioni nazionali datoriali aderenti ad ATECA costituiscono anche sedi territoriali dell'ente bilaterale per l'esercizio delle funzioni istituzionali nei confronti delle imprese. La sede nazionale e legale dell'ente è in Roma al Viale delle Milizie 38. Resta immutata l'applicazione del presente Regolamento ad ogni articolazione territoriale dell'Ente e sua diretta emanazione.

Articolo 3 – Attività di E.BI.NA.I.L.

Le finalità di E.BI.NA.I.L. sono quelle previste dallo Statuto a cui il presente Regolamento si richiama nonché dai CCNL di riferimento sottoscritti da ATECA, ANEAS, ASSO.PRO. e FIADEL SP conformemente all'art. 2 c. 1 h) D.Lgs. n. 276/2003. I principi ispiratori dell'attività dell'ente sono la trasparenza, orientamento ai risultati, qualità e conoscenza del sistema della bilateralità. A tal fine ogni Federazione nazionale datoriale aderente ad ATECA ha non soltanto espressamente accettato i suoi Regolamenti e lo Statuto sociale dell'associazione datoriale ATECA fondatrice dell'ente ma si impegna anche a rispettare la normativa regolatrice del medesimo ente bilaterale insieme alle decisioni insindacabili dei suoi organi statutari.

Articolo 4 – Beneficiari

Possono beneficiare dei servizi erogati da E.BI.NA.I.L. le imprese che applicano i CCNL sottoscritti da ATECA, ANEAS, ASSO.PRO. e FIADEL o, in caso di applicazione di altro CCNL, le imprese aderenti al sindacato datoriale ATECA o a Federazioni nazionali aderenti ad ATECA e che siano in regola con i

E.BI.NA.I.L.

Viale delle Milizie n° 38 – 00192 Roma (Rm)

C.F. 96437140583 – Tel : 0699344590

Mail: info@ebinail.it – Pec: ebinail@pec.it

Sito : www.ebinail.it

versamenti ed i lavoratori dipendenti delle stesse. Le aziende possono optare per E.BI.NA.I.L. in modalità diretta o per il tramite dei propri intermediari delegati di riferimento. Entrambi possono, mediante apposita piattaforma informatica, registrarsi e accedere ad un'area riservata per gestire l'adesione di tutte le aziende e rispettivi lavoratori.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'impresa (o suo intermediario) beneficiaria in contrasto con le finalità, il Codice Etico e le norme contenute nello statuto dell'Ente, il Comitato Esecutivo può respingere la scelta dichiarata dall'azienda o revocare unilateralmente la stessa, dandone preventiva comunicazione all'azienda interessata ed al Consiglio Direttivo. Avverso tale deliberazione, l'impresa potrà ricorrere al Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla ricezione, il quale delibera in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

L'iscrizione all'Ente Bilaterale decorre, a tutti gli effetti, dalla data del primo accredito dei versamenti delegati da parte degli enti pubblici competenti all'attuazione della convenzione con INPS.

CAPO II - FINANZIAMENTO, DESTINAZIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO

Articolo 5 - Finanziamento bilateralità

E.BI.NA.I.L. provvederà all'accontamento dei fondi necessari al perseguimento delle sue finalità istituzionali grazie alla convenzione nazionale tra l'INPS e l'Ente, mediante la riscossione centralizzata con modello F24.

In via ordinaria, E.BI.NA.I.L. sarà finanziato mediante importo mensile minimo pari a €10,00 (euro dieci/00) per ogni dipendente full-time in forza all'azienda e €5,00 (euro cinque/00) per ogni dipendente part-time. La contribuzione potrà variare annualmente previa apposita delibera del Consiglio Direttivo. In alternativa, in caso di mancata applicazione dei CCNL sottoscritti da ATECA, ANEAS, ASSO.PRO. e da FIADEL, E.BI.NA.I.L. può essere finanziato nella misura prevista dal CCNL applicato dall'Azienda aderente ad ATECA. Il versamento dovrà essere effettuato mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, e contestualmente al versamento della contribuzione INPS, mediante compilazione denunce Uniemens entro il giorno 30 del mese successivo a quello di competenza. Eventuali contribuzioni introdotte dalla contrattazione confederale o di categoria nazionale, regionale e/o territoriale, saranno regolate da specifica integrazione al presente Regolamento, secondo quanto previsto dallo Statuto, anche attraverso addendi alla convenzione INPS.

E.BI.NA.I.L.

Viale delle Milizie n° 38 – 00192 Roma (Rm)

C.F. 96437140583 – Tel : 0699344590

Mail: info@ebinail.it – Pec: ebinail@pec.it

Sito : www.ebinail.it

L'obbligo di contribuzione decorre dal mese in cui il rapporto di lavoro inizia se il lavoratore è in forza dal primo giorno di quel mese. Se il rapporto di lavoro inizia nel corso del mese l'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è instaurato il rapporto di lavoro. Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l'obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese corrente salvo non rinnovarsi per il mese successivo.

In via straordinaria, E.BI.NA.I.L. è finanziato con i contributi, versati in adesione allo spirito e alle finalità dei CCNL e dei servizi, eventualmente concessi da terzi pubblici o privati ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di E.BI.NA.I.L. da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente stesso.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata, per motivi particolari e contingenti e per un tempo determinato, su esplicita richiesta dell'Azienda iscritta, può modificare il quantum della contribuzione prevista per il finanziamento di cui ai commi precedenti.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare la causale **EINT** nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "codice sede", il codice della sede INPS competente per territorio;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale Azienda", la matricola INPS dell'Azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA.
- l'importo del contributo dovuto (anche nella comunicazione UNIEMENS).

In via straordinaria, conformemente a quanto previsto dai CCNL sottoscritti tra ATECA, ANEAS, ASSO.PRO. e da FIADEL e dalla Convenzione con INPS, l'azienda può versare la contribuzione stabilita a favore dell'ente mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT44D0538788570000003159334.

I flussi derivanti dalle adesioni all'Ente Bilaterale sono gestiti attraverso un'apposita piattaforma informatica che garantisce trasparenza, controllo, tracciabilità, riservatezza e conservazione dei dati trattati in conformità alla normativa vigente a favore delle aziende e dei rispetti intermediari. Restano responsabili le aziende e i rispettivi intermediari della correttezza degli adempimenti e dei dati trasferiti, l'attento e tempestivo monitoraggio della situazione contributiva nei confronti dell'ente bilaterale. Nel caso di corretta procedura di versamento degli importi tramite F24 e di comunicazione delle anagrafiche dei lavoratori dipendenti tramite flusso uniemens, la rendicontazione delle posizioni

contributive avviene automaticamente, attraverso il sistema informatico dell'Ente. Se le aziende o gli intermediari rilevano un errore/anomalia nella contribuzione o nella trasmissione dell'uniemens devono tempestivamente contattare, per via telematica, gli uffici dell'Ente segnalando l'errore attraverso la piattaforma, accessibile dall'area riservata dell'azienda/consulente, con le credenziali in proprio possesso. Dopo la segnalazione la posizione contributiva potrà essere regolarizzata.

Le aziende non in regola con il versamento dei contributi all'Ente Bilaterale saranno responsabili nei confronti di quest'ultimo - oltre che dei propri lavoratori - che sarà legittimato all'interruzione/sospensione dei servizi erogati oltre che alla riscossione coattiva dello stesso. E.BI.NA.I.L. non è responsabile della mancata coerenza e/o congruità degli importi versati dai datori di lavoro (o loro intermediari) mediante flussi F24 e Uniemens. Inoltre, la mancata contribuzione a E.BI.NA.I.L. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario da indicare chiaramente in busta paga con la voce "Elemento Aggiuntivo della Retribuzione" (EAR), pari a 25 euro lordi mensili per quattordici mensilità, come previsto agli articoli "Diritto alle prestazioni della bilateralità" ed "Assistenza Sanitaria Integrativa" dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti da ATECA, ANEAS, ASSO.PRO. e da FIADEL. Per escludere il versamento della quota contributiva a E.BI.NA.I.L. l'azienda deve produrre, su modulistica appositamente predisposta dall'ente, una dichiarazione di corresponsione dell'EAR (Elemento Aggiuntivo delle Retribuzione) ai propri dipendenti.

Articolo 6 - Destinazione delle risorse dell'Ente Bilaterale

E.BI.NA.I.L. è legittimato a garantire alle aziende aderenti - e rispettivi lavoratori assunti - le seguenti prestazioni assistenziali previste dalla normativa di riferimento:

- a) Formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nell'ottica della tutela del lavoratore, della sua formazione in ambito professionalizzante e tenuto conto del livello di conoscenza della lingua italiana anche con percorsi a supporto in lingua natia, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato, anche finalizzate al rilascio delle relative certificazioni;
- b) Solidarietà a sostegno del reddito e nell'occupazione dei lavoratori e soci lavoratori, anche mediante percorsi di riqualificazione professionale dei dipendenti;
- c) Servizi sociali a vantaggio dei lavoratori o soci lavoratori iscritti all'Ente, con particolare

E.BI.NA.I.L.

Viale delle Milizie n° 38 – 00192 Roma (Rm)

C.F. 96437140583 – Tel : 0699344590

Mail: info@ebinail.it – Pec: ebinail@pec.it

Sito : www.ebinail.it

riguardo all'erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N., oltre ad eventuali prestazioni assistenziali per invalidità o infortuni, anche mediante la costituzione di forme di assistenza sanitaria per fornire prestazioni dirette a imprese e lavoratori grazie ai principi mutualistici e di solidarietà;

- d) Monitoraggio, attraverso la Commissione pari opportunità della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e a eventuali azioni positive attraverso la progettazione di moduli formativi che valorizzino la parità di genere in azienda;
- e) Attività di studio e di ricerca in materia di mercato del lavoro, occupazione, formazione, qualificazione professionale, fabbisogni occupazionali, anche mediante adozione di servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione, incrementare l'occupazione;
- f) Iniziative di sviluppo, di informazione e di consulenza su tematiche e sugli aggiornamenti che interessano i lavoratori e le imprese dei settori di riferimento, attraverso corsi di formazione professionali. L'E.BI.NA.I.L. svolge funzioni di osservatorio del mondo del lavoro, al fine di adottare misure per una maggiore e migliore occupazione nel mercato del lavoro, anche in collaborazione con enti di formazioni specializzati e agenzie per il lavoro;
- g) Cura e accoglimento dalle associazioni sindacali di accordi collettivi territoriali e aziendali di II livello, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
- h) Validazione e certificazione dei contratti di lavoro d'apprendistato, i contratti e progetti di formazione e lavoro, d'appalto e subappalto attraverso le attività della Commissione Nazionale di Certificazione istituita da E.BI.NA.I.L.;
- i) Interpretazione autentica dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e prevenzione del sorgere di eventuali controversie di lavoro grazie alla conciliazione di controversie lavorative tra datore di lavoro e lavoratore aderenti ad E.BI.NA.I.L. promosse dalle associazioni sindacali ATECA e/o FIADEL ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e art. 411 e ss. c.p.c.;
- j) Realizzazione di piani formativi e profili individuali per l'apprendistato professionalizzante e tirocini formativi;
- k) Attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro;
- l) Realizzazione di iniziative di carattere sociale in favore dei lavoratori per interventi solidaristici, iniziative di previdenza e di mutualizzazione di prestazioni integrative;

- m) Iniziative e/o specifiche convenzioni in materia di formazione continua, apprendistato, tirocini formativi e/o di orientamento, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri Enti, Organismi e Società orientate ai medesimi scopi;
- n) Azioni formative aventi ad oggetto le pari opportunità uomo-donna nell'aziende private, in vista della piena attuazione della normativa primaria nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta a malattia e maternità, anche in collaborazioni con enti di certificazione specializzati in tale ambito;
- o) Monitoraggio e risoluzione di questioni in materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra ATECA e FIADEL, parti sociali costituenti E.BI.NA.I.L.;
- p) Esecuzione di tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva tra ATECA e FIADEL e/o dalle norme di legge;
- q) Promozione e partecipazione ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti.

I servizi sono erogati esclusivamente ai lavoratori e alle aziende aderenti all'Ente dopo i primi 5 mesi dall'evidenza dei flussi F24 e uniemens riconciliati e che in ogni caso siano in regola con i versamenti dei contributi effettuati secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

I sussidi verranno erogati in base alle disponibilità economiche dell'Ente in conformità ai principi di diligenza professionale, correttezza ed equità nei confronti delle aziende aderenti. E.BI.NA.I.L., in relazione ai capitoli di spesa che saranno periodicamente valutati compatibilmente con le disponibilità economiche, nonché nei limiti degli stanziamenti che per gli stessi titoli saranno deliberati di anno in anno dal Consiglio Direttivo, si riserva di mutare le modalità di erogazione di servizi e sussidi offerti alle aziende e ai lavoratori previa opportuna e giustificata informativa.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, la destinazione delle risorse da parte di E.BI.NA.I.L. avviene in base seguenti criteri: (i) destinazione del valore minimo del 40% delle entrate per il finanziamento di servizi di welfare bilaterale (di seguito "quota welfare") per le imprese e i lavoratori aderenti, (ii) destinazione del valore massimo del 30% delle entrate per le attività di assistenza

contrattuale e sindacale svolta da intermediari e/o proponenti le aziende aderenti e (iii) destinazione del restante valore massimo del 30% delle entrate per l'attività di gestione dell'ente bilaterale.

La determinazione di tali quote varierà nei limiti indicati a seconda della consistenza numerica dei lavoratori assunti dalle aziende aderenti.

La quota welfare delle risorse incassate dall'ente è destinata per il sovvenzionamento di bandi e avvisi (a cadenza annuale e/o semestrale) aperti alle aziende aderenti, e per l'erogazione di sussidi/contributi/sovvenzioni/rimborsi/voucher e servizi ordinari e straordinari alle aziende (e rispettivi lavoratori) aderenti previa opportuna richiesta e rendicontazione.

Art. 7 – Assistenza sanitaria integrativa

E.BI.NA.I.L. può provvedere alla riscossione dei contributi destinati all'assistenza sanitaria integrativa favore di imprese e rispettive lavoratori mediante le medesime modalità previste dall'art. 5. Grazie al convenzionamento con enti e società di mutuo soccorso che sposino le medesime finalità statutarie dell'ente, E.BI.NA.I.L. può erogare i servizi diretti ed indiretti di assistenza sanitaria integrativa previo versamento di un contributo aggiuntivo ed integrativa rispetto alla ordinaria quota di adesione il cui importo è determinato dai CCNL vigenti, dal Regolamento Generale dell'ente e dalle convenzioni sottoscritte con fondi sanitari integrativi no profit. L'Ente è finanziato secondo il piano sanitario applicato dall'azienda nonché secondo le convenzioni sottoscritte da E.BI.NA.I.L. con enti e società di mutuo soccorso nel rispetto dei principi previsti dallo statuto e dal presente regolamento. Ai fini della erogazione dei servizi di assistenza sanitaria integrativa è necessaria un'anzianità di regolare iscrizione pari ad almeno 6 mesi. Resta fermo il principio per cui, in caso di mancata applicazione dei CCNL sottoscritti da ATECA e FIADEL S.P. da parte dell'azienda aderente, l'assistenza sanitaria integrativa è finanziata secondo le modalità previste dagli altri CCNL applicabili.

Articolo 8 – Acquisizione di beni e servizi

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture a terzi avvenga nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, concorrenza ed equità che ispirano la gestione dell'albo fornitori tenuto dal Comitato Esecutivo. Per l'affidamento di incarichi, forniture di servizi e acquisto di beni da operatori esterni, E.BI.NA.I.L. adotta criteri di selezione oggettivi e misurabili, secondo principi di professionalità e diligenza conformemente ai

E.BI.NA.I.L.

Viale delle Milizie n° 38 – 00192 Roma (Rm)

C.F. 96437140583 – Tel : 0699344590

Mail: info@ebinail.it – Pec: ebinail@pec.it

Sito : www.ebinail.it

principi morali previsti dai rispettivi codici etici di ATECA e FIADEL S.P. costituenti l'ente. L'esternalizzazione della fornitura di beni e servizi non potrà avere durata complessiva superiore (compresi eventuali rinnovi e/o proroghe) al mandato del Comitato Esecutivo che provvede al medesimo affidamento. Nel rispetto delle previsioni dello statuto e del presente regolamento, E.BI.NA.I.L. potrà ricorrere a contratti di servizi con ente o società dotata di idonei requisiti morali e tecnico-professionali al fine di garantire la migliore qualità ed efficienza dei servizi assistenziali e di formazione alle aziende aderenti.

Articolo 9 – Esercizio sociale

Al fine di improntare alla massima efficacia l'azione di E.BI.NA.I.L. ed in riferimento a quanto previsto dallo Statuto, è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente almeno un rendiconto economico e finanziario, nella forma del bilancio consuntivo e preventivo. Il Presidente è delegato dal Consiglio Direttivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente di E.BI.NA.I.L. nell'ambito delle procedure e dei limiti stabiliti nel budget previsionale. Il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo saranno redatti secondo i seguenti principi:

- adozione di usuali criteri di contabilità analitica in ossequio alle normative civilistiche e fiscali vigenti;
- revisione delle modalità di gestione e rendicontazione delle finanze dell'ente nei confronti del Consiglio Direttivo, e di terzi;
- evidenza analitica delle spese di funzionamento, con dettaglio relativo a spese di gestione, eventuali costi del personale e eventuali compensi dei componenti degli organi, nel rispetto delle normative fiscali e previdenziali applicabili.

Qualora dopo l'approvazione del rendiconto economico-finanziario vi siano fondi residui, l'Ente Bilaterale, in ossequio ai fini statutari, gestirà l'accantonato totale del welfare bilaterale, nella misura minima del 40%, garantendo servizi sanitari e piani sanitari di cui all'art. 51 TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).

CAPO III - ORGANI DELL'ENTE BILATERALE

E.BI.NA.I.L.

Viale delle Milizie n° 38 – 00192 Roma (Rm)

C.F. 96437140583 – Tel : 0699344590

Mail: info@ebinail.it – Pec: ebinail@pec.it

Sito : www.ebinail.it

Articolo 10 - Ufficio di Presidenza

Fermo restando le funzioni previste dall'art. 10 dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza ha il compito di assistere il Presidente nell'esecuzione dell'incarico istituzionale affidatogli e si occupa della gestione ordinaria di E.BI.NA.I.L. È costituito dal Presidente, con funzioni riportate all'art. 10 dello Statuto; dal Vice Presidente, con funzioni riportate all'art. 10 dello Statuto, e dal Segretario, che è preposto agli adempimenti necessari all'esecuzione delle deliberazioni e dal Tesoriere, che è preposto alla gestione della Cassa e della Contabilità dell'Ente.

Il Presidente, mediante un proprio atto di delega e con successiva ratifica del Consiglio Direttivo, individua le figure responsabili per le diverse aree o divisioni dell'ente bilaterale: Management e Risorse Umane; Coordinamento territoriale; Relazione esterne di E.BI.NA.I.L.

L'ufficio di presidenza ha facoltà di esternalizzare a terzi i servizi necessari all'efficiente svolgimento delle sue attività istituzionali nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Articolo 11 - Articolazioni territoriali di E.BI.NA.I.L.

Nell'esercizio delle proprie attività l'Ente Bilaterale può avvalersi di strutture territoriali periferiche di sua diretta emanazione fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento.

Le strutture periferiche costituiscono vere e proprie sedi operative di E.BI.NA.I.L. e dovranno essere convenzionate con l'Ente, previa richiesta di affiliazione pervenuta al Consiglio Direttivo, che delibererà entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. Le sedi periferiche, oltre alle funzioni di rappresentanza previste dallo statuto e dal presente regolamento, svolgeranno le attività affidategli dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Commissione di Certificazione

E.BI.NA.I.L., ai sensi dell'articolo 76, c.1, let. a) D.Lgs. n. 276/2003 (in seguito "decreto"), istituisce la Commissione Nazionale di Certificazione E.BI.NA.I.L. (in seguito "C.N.C." o "Commissione"). La Commissione è composta da soggetti in possesso di specifiche competenze tecnico-giuridiche e dura in carica 3 anni. Oltre al Presidente e al Vicepresidente dell'Ente, membri di diritto, ne fanno parte n. 2 esperti individuati in rappresentanza dei lavoratori e n. 2 esperti in rappresentanza dei datori di lavoro. La C.N.C. è istituita presso la sede nazionale dell'Ente Bilaterale, ma ha facoltà di riunirsi con le medesime funzioni, compiti e competenze anche presso le sedi operative di E.BI.NA.I.L. nonché presso le sedi dei

soci costituenti successivamente individuate ed all'uopo autorizzate. È fatta salva la possibilità di operare in via telematica, tramite teleconferenza o con interscambio di posta elettronica, puntualmente registrata ad opera di un componente della commissione incaricato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può prevedere a maggioranza assoluta il Regolamento che istituisce e governa le attività della Commissione di Certificazione. Ai sensi dell'art. 75, c. 1, D.lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.lgs. n. 251/2004 e dalla legge 4 novembre 2010, n.183, *“la Certificazione del Contratto può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro”*. Pertanto, l'organo ha competenza a trattare qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato ed autonomo, contratti di appalto, di somministrazione di agenzia, rappresentanza commerciale etc. Inoltre, possono formare oggetto di certificazione i regolamenti interni di cooperative. La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto o anche successivamente nel corso della sua esecuzione per eventuali modifiche. È competente a certificare gli atti di disposizione dei diritti effettuati dalle parti del rapporto di lavoro subordinato o dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., così come per il rilascio del parere di conformità relativamente ai piani formativi contenuti nei contratti di apprendistato ex D.lgs. 167/2011 s.m.i. (“Testo Unico dell'Apprendistato”) e in base ai C.C.N.L. sottoscritti tra le parti sociali costituenti di E.BI.NA.I.L.

Articolo 13 - Osservatorio Permanente sul Lavoro

E.BI.NA.I.L. istituisce l'Osservatorio Permanente sul Lavoro (in seguito “Osservatorio”) al fine di eseguire al meglio le attività di studio del mercato italiano del lavoro privato e di supporto ad enti di intermediazione domanda-offerta. L'Osservatorio è composto da soggetti, in possesso di specifiche competenze sindacali e giuslavoristiche e dura in carica 3 anni. Oltre al Presidente e al Vicepresidente dell'Ente, membri di diritto, ne fa parte un esperto individuato in rappresentanza dei lavoratori e un esperto in rappresentanza dei datori di lavoro. L'Osservatorio si riunisce presso la sede nazionale dell'Ente Bilaterale, ma ha facoltà di riunirsi con le medesime funzioni, compiti e competenze anche presso le sedi operative di E.BI.NA.I.L. nonché presso le sedi dei soci costituenti successivamente individuate ed all'uopo autorizzate.

L'Osservatorio provvede a:

- istituire una propria banca dati per la registrazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro;

E.BI.NA.I.L.

Viale delle Milizie n° 38 – 00192 Roma (Rm)

C.F. 96437140583 – Tel : 0699344590

Mail: info@ebinail.it – Pec: ebinail@pec.it

Sito : www.ebinail.it

- monitorare i comportamenti concreti dei datori in fase di ingresso, permanenza e fuoriuscita dei lavoratori;
- condividere, opportunità e criticità connesse al mondo del lavoro con enti pubblici e privati;
- analizzare informazioni provenienti da diverse banche dati per darne una lettura originale del mercato del lavoro;
- pubblicare i lavori effettuati mediante report sul mercato del lavoro, sull'occupazione e su strumenti di sostegno al reddito;
- farsi promotore delle istanze del mondo aziendale e sindacale così da stimolare le Istituzioni al rispetto e attuazione concreta dei principi costituzionali in materia di occupazione.

CAPO IV - ESONERI E TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 14 – Clausola di salvaguardia e pubblicità

E.BI.NA.I.L. rimanda al proprio sito web la consultazione del presente regolamento e di eventuali futuri regolamenti di dettaglio. Elegge il sito web istituzionale quale spazio di pubblicazione ufficiale dei suoi atti, e di eventuali modifiche e/o integrazioni che verranno approvate dagli organi. E.BI.NA.I.L. declina ogni tipo di responsabilità da eventuali alterazioni del contenuto del presente regolamento, che rappresento il frutto della proprietà intellettuale dell'ente, e di cui il Presidente è tenuto alla tutela in ogni sede ritenuta opportuna.

E.BI.NA.I.L. non è responsabile di mancati o errati versamenti delle quote da parte del datore di lavoro in contrasto con la normativa primaria e la presente regolamentazione. L'ente bilaterale collabora con INPS e Agenzia delle Entrate affinché possano effettuare gli opportuni controlli e verifiche e si riserva di trasmettere alle imprese aderenti gli opportuni provvedimenti/decisioni. L'ente non è responsabile di eventuali procedure concorsuali, di concordato o di azione esecutive da parte di terzi creditori in ordine alle aziende aderenti, le quali saranno tenute a trasmettere periodicamente all'ente la documentazione attestante il corretto soddisfacimento dei requisiti morali e di capacità economico-finanziaria.

E.BI.NA.I.L. non sarà responsabile di erronei versamenti di quote derivanti dalle aziende aderenti ad altri enti bilaterali, le quali dovranno rivolgersi agli enti pubblici competenti per le opportune verifiche. Infine non risponderà di eventuali mancati o ritardati accrediti di flussi (mensili o annuali) da parte degli enti pubblici competenti in violazione delle norme previste dalla convenzione sottoscritta.

E.BI.NA.I.L.

Viale delle Milizie n° 38 – 00192 Roma (Rm)

C.F. 96437140583 – Tel : 0699344590

Mail: info@ebinail.it – Pec: ebinail@pec.it

Sito : www.ebinail.it

Articolo 15 - Tutela dei dati personali e sensibili.

Tutti i dati conferiti dalle imprese e dai loro dipendenti, saranno trattati dagli organi di E.BI.NA.I.L. secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.lgs. 196/2003 s.m.i. E’ applicabile l’articolo 86, comma 13-bis del D. Lgs. n. 276/2023, introdotto dall’art. 4, comma 9-duodecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il quale dispone che “Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2 comma 1 lettera h, del presente decreto ovvero con fondi sanitari, forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e all'articolo 51 comma 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 l'Istituto nazionale dalla previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a traferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali.”. E.BI.NA.I.L. predispone apposite informative ex art. 13 e 14 Regolamento UE rivolte a datori di lavoro e lavoratori aderenti e collabora con il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dalla legge. È possibile rivendicare i dati trattati dall’ente scrivendo all’indirizzo PEC o mediante le modalità previste sul sito web dell’ente.